



STATUTO

AZIENDA SPECIALE
PROMOIMPRESA - BORSA MERCI

=====

ARTICOLO 1

(DENOMINAZIONE E SEDE)

E' costituita dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Mantova (in appresso denominata Camera di Commercio), ai sensi dell'art. 32 del R.D. 20/4/1934 n° 2011, dell'art. 2 della Legge 580/93 e successive modifiche, l'Azienda Speciale denominata "PromoImpresa", che dal 1° novembre 2012, a seguito di incorporazione dell'Azienda Speciale "Borsa Merci – Centro Congressi", che si estingue, assumerà la denominazione di "PromoImpresa – Borsa Merci".

L'Azienda svolge attività di interesse pubblico, non persegue fini di lucro e opera secondo le norme del diritto privato, nell'ambito dei fini di promozione dell'economia provinciale propri della Camera di Commercio.

L'Azienda ha la propria sede legale ed amministrativa presso la Camera di Commercio e può istituire sedi operative nel territorio provinciale.

L'Azienda è dotata di autonomia fiscale, con posizione distinta rispetto a quella della Camera di Commercio, ma non è dotata di personalità giuridica.

La Camera di Commercio si attiverà per promuovere la trasformazione dell'Azienda in persona giuridica dotata di autonomia patrimoniale, qualora l'Azienda Speciale raggiunga, per tre esercizi consecutivi, un livello di autosufficienza finanziaria (al netto del trasferimento dal bilancio camerale) non inferiore al 90% rispetto al totale dei costi.

ARTICOLO 2

(SCOPI)

L'Azienda ha come scopo, oltre alla promozione economica e l'assistenza alle imprese, la promozione degli scambi dei prodotti dell'agricoltura, dell'industria, dell'artigianato della provincia di Mantova, con particolare riguardo alle produzioni tipiche locali. Tali scopi vengono perseguiti mediante le seguenti attività:

- a) formazione imprenditoriale, anche in vista della creazione di nuove imprese piccole e medie, con particolare attenzione alle esigenze dell'imprenditore e dei più stretti addetti, collaborando anche con le strutture e le esperienze esistenti nel campo della formazione;
- b) promozione a supporto dell'economia locale, in particolare delle piccole e medie imprese al fine di favorire l'accesso all'innovazione tecnologica di processo e di prodotto, per raggiungere l'ottimizzazione nell'utilizzo delle risorse e dei fattori produttivi e per favorire la crescita e la



Promolmpresa Borsa Merci

AZIENDA SPECIALE
Camera di Commercio Mantova

valorizzazione degli asset turistici del territorio, attraverso lo sviluppo del terziario e dei servizi integrati;

- c) individuazione dei concreti fabbisogni delle piccole e medie imprese in termini di formazione e competenze professionali, organizzazione e gestione finanziaria, acquisizione di nuove quote e/o di settori di mercato, partnership locali e accordi di interscambio con imprese contigue sia a livello locale che nazionale o internazionale;
- d) supporto informativo e conoscitivo per la creazione di nuove imprese, elaborando studi, statistiche e altri elementi di conoscenza della situazione del mercato territoriale, nazionale ed internazionale, con particolare riferimento ad area in via di sviluppo o in cui sia in via di formazione un tessuto produttivo che presenta occasioni di sviluppo e di internazionalizzazione per le piccole e medie imprese;
- e) valorizzazione delle imprese tipiche e dei prodotti dell'economia locale, sia nel settore agricolo che industriale, agevolandole ai fini della loro diffusione anche mediante fiere, mostre e simili, nonché assumendo ogni iniziativa utile per l'accertamento e l'incremento della qualità dei prodotti;
- f) promozione, ove ritenuto utile, di forme associative e consortili tra le piccole e medie imprese mantovane e anche tra soggetti istituzionali e associativi;
- g) servizi di orientamento all'università e al lavoro, in partenariato con i soggetti operanti a vario titolo, sul tema. Nell'ambito delle attività da sviluppare per favorire la collaborazione tra mondo imprenditoriale e mondo scolastico, rientrano anche quelle dell'alternanza scuola – lavoro, oltre che i servizi specialistici per il lavoro;
- h) gestione della Borsa Merci di Mantova alla quale l'Azienda assicurerà le strutture ed i servizi atti a favorire la concentrazione delle contrattazioni, la trasparenza del mercato e la standardizzazione delle operazioni contrattuali. L'Azienda provvederà alla gestione dei collegamenti e dei rapporti necessari all'attività di borsa, con strutture di analisi chimico merceologica, anche mediante stipulazione di apposite convenzioni con Organismi pubblici e privati a ciò abilitati;
- i) l'utilizzo della struttura polifunzionale Mantova Multicentre per la realizzazione di congressi, mostre, esposizioni, seminari, conferenze, ecc.; la ricerca e l'impiego di servizi non usufruibili direttamente presso la struttura oltre che la somministrazione di servizi di ristorazione complementari alla realizzazione ed organizzazione di congressi, mostre, esposizioni, seminari, conferenze, ecc.; l'attività di ricerca e di supporto ad altre strutture locali per l'organizzazione della stessa tipologia di eventi di cui sopra, al fine di dare comunque impulso all'attrattività del territorio.

Per il perseguimento dei fini sopraindicati, l'Azienda potrà partecipare a progetti regionali, nazionali, comunitari e internazionali, nonché acquisire incentivi e finanziamenti, agendo anche quale strumento operativo ed esecutivo di iniziative della Camera di Commercio e di altri Enti. Essa potrà inoltre stipulare convenzioni con lo Stato, la Regione o altri organismi pubblici o privati.

Sono esclusi dagli scopi dell'Azienda gli interventi di mero sostegno finanziario.



ARTICOLO 3

(ORGANI)

Organi dell'Azienda sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 4

(CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

Il Consiglio, nominato dalla Giunta camerale, è composto dal Presidente e da quattro membri di cui due membri scelti fra i Consiglieri camerali e due esperti esterni scelti fra soggetti di comprovata professionalità operanti nei settori di attività propri dell'Azienda. E' assicurata la presenza di componenti di entrambi i generi.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dalla Giunta camerale entro 90 giorni dal suo insediamento e decade in coincidenza con la scadenza del Consiglio camerale. Nel periodo transitorio il Consiglio uscente opera solo per l'ordinaria amministrazione.

Può essere attribuito un gettone di presenza ai componenti il Consiglio di Amministrazione, il cui importo è determinato sulla base della normativa vigente.

Per la trattazione di specifici problemi, con decisione preliminare del Presidente, possono essere ammessi a partecipare alle riunioni del Consiglio esperti qualificati con funzioni consultive.

Il Direttore dell'Azienda partecipa alle riunioni del Consiglio con funzioni di Segretario.

Il consigliere assente senza giustificazione per tre volte consecutive è dichiarato decaduto dalla Giunta camerale.

Qualora si determinasse l'impossibilità di un regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione, esso potrà essere sciolto con provvedimento della Giunta della Camera di Commercio.

Con la stessa deliberazione la Giunta camerale provvederà alla nomina del nuovo Consiglio o di un Commissario per un periodo di tempo determinato.

ARTICOLO 5

(ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO)

Il Consiglio di Amministrazione provvede con ogni più ampio potere all'amministrazione dell'Azienda nei limiti indicati dal presente Statuto e in quelli degli stanziamenti risultanti dal bilancio di previsione.

In particolare il Consiglio:



1. delibera il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio in tempo utile per essere sottoposti all'approvazione del Consiglio camerale quali allegati ai bilanci della Camera di Commercio;
2. adotta eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Azienda nonché quelli relativi alle gestioni dei servizi assunti; i regolamenti eventualmente assunti vanno sottoposti all'approvazione della Giunta camerale;
3. appronta i programmi delle iniziative dell'Azienda;
4. nomina, su proposta del Direttore dell'Azienda, il Responsabile Amministrativo-contabile dell'Azienda medesima.
5. Nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art.1, c.7 della L.190/2012. Nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ai sensi dell'art.1, c.7 della L.190/2012, individuandolo nella figura del Direttore o di altro dirigente in carica.
6. Approva, alle scadenze previste dalla vigente normativa, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

ARTICOLO 6

(RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente in relazione alle esigenze dell'Azienda e comunque ogni trimestre, con avviso contenente l'ordine del giorno della riunione, da spedire almeno 8 giorni prima della stessa, anche tramite telegramma, Posta Elettronica Certificata (PEC) o a mezzo telefax; in caso di urgenza la convocazione può avvenire sempre con telegramma, Posta Elettronica Certificata (PEC) o a mezzo telefax, da spedire almeno 24 ore prima dell'ora fissata per l'inizio della riunione.

Eventuali integrazioni all'ordine del giorno dovranno essere inviate ai consiglieri via fax almeno 24 ore prima dell'ora fissata per l'inizio della riunione.

Il Consiglio viene inoltre convocato quando ne venga fatta richiesta motivata al Presidente da almeno n° 3 dei componenti.

Le riunioni sono valide quando sia presente la metà più uno dei Consiglieri e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 7

(PRESIDENTE)

Il Presidente dell'Azienda è di diritto il Presidente pro-tempore della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Mantova. Qualora il Presidente della Camera di Commercio non intenda svolgere la funzione di Presidente dell'Azienda Speciale, lo stesso viene nominato dalla Giunta camerale all'interno del Consiglio camerale su proposta del Presidente della Camera di Commercio.



Il Presidente rappresenta l'Azienda Speciale, ne ha la firma e la legale rappresentanza anche in giudizio; provvede alla convocazione del Consiglio di Amministrazione e ne formula l'ordine del giorno.

Il Presidente adotta, sotto la propria responsabilità, nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica del Consiglio stesso nella prima seduta utile.

Al Presidente può essere attribuito un emolumento, stabilito dal Consiglio camerale, in base alla vigente normativa.

Nell'ambito del Consiglio dell'Azienda, la Giunta camerale nomina un Vicepresidente su proposta del Presidente della Camera di Commercio che, in caso di sua assenza o impedimento, sostituisce il Presidente.

ARTICOLO 8

(COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Un membro effettivo con funzioni di presidente e uno supplente, sono nominati dal Ministro dello sviluppo economico; un effettivo è nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno effettivo e uno supplente sono nominati dalla Regione Lombardia.

Il Collegio dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione.

I Revisori partecipano di diritto alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

I Revisori esercitano il controllo sulla gestione dell'Azienda e, in particolare:

- a. effettuano almeno ogni trimestre controlli e riscontri sulla consistenza di cassa, sull'esistenza dei valori di titoli di proprietà, sui depositi ed i titoli a custodia;
- b. verificano la regolarità della gestione e la conformità della stessa alle norme di legge, di statuto e regolamentari;
- c. vigilano sulla regolarità delle scritture contabili;
- d. esaminano il preventivo economico e il bilancio d'esercizio, esprimendosi sugli stessi con apposite relazioni ed uniformandosi, per le stesse, a quanto previsto all'art. 30, commi 3 e 4 del D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254.

Ai Revisori spetta un emolumento che viene definito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri determinati dal Consiglio camerale secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 9

(DIRETTORE DELL'AZIENDA)

Il Direttore dell'Azienda è il Segretario Generale della Camera di Commercio, salvo diversa determinazione della Giunta camerale, sentito il Segretario Generale medesimo. In tal caso il



Segretario Generale della Camera di Commercio partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.

Il Direttore è il capo del personale. Egli assicura il funzionamento dei servizi dell'Azienda dando esecuzione alle decisioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente.

Il suo compenso viene determinato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito degli eventuali indirizzi della Giunta camerale, secondo la normativa vigente.

ARTICOLO 10

(PERSONALE DELL'AZIENDA)

Il personale dipendente dell'Azienda è assunto con contratto di diritto privato nell'ambito del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore commercio e servizi.

L'Azienda, nel rispetto della normativa vigente, si può avvalere di personale camerale per svolgere alcune attività di carattere tecnico e amministrativo così come di collaboratori esterni.

Il rapporto di lavoro del personale camerale, su provvedimento del Segretario Generale, deve essere svolto al di fuori del normale orario ordinario e straordinario per la Camera di Commercio, viene remunerato con compensi concordati dalla Camera di Commercio e dall'Azienda e disciplinati da apposito contratto.

Il contingente numerico e funzionale è determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda e approvato dalla Giunta camerale.

ARTICOLO 11

(ENTRATE DELL'AZIENDA)

L'Azienda provvede al conseguimento delle proprie finalità con le seguenti entrate:

- a) proventi per le prestazioni dei servizi erogati;
- b) contributi ordinari e straordinari della Camera di Commercio;
- c) eventuali contributi di altri enti.

ARTICOLO 12

(BILANCI)

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio devono essere deliberati dal Consiglio di Amministrazione in tempo utile per essere trasmessi, quali allegati recanti tutti gli elementi di documentazione e di giustificazione dei programmi e delle spese, ai bilanci della Camera di Commercio.



ARTICOLO 13

(SERVIZI DI CASSA E DOCUMENTI CONTABILI)

Il servizio di cassa è di norma espletato dall'Istituto di credito che effettua il servizio di cassa per la Camera di Commercio.

Gli ordinativi di pagamento sono firmati congiuntamente dal Direttore e dal Responsabile Amministrativo-contabile dell'Azienda.

Le entrate sono rimosse sulla base di documentazione contabile bancaria.

ARTICOLO 14

(CESSAZIONE DELL'AZIENDA SPECIALE)

L'Azienda può essere soppressa in qualsiasi momento con motivata deliberazione della Giunta camerale, e successiva comunicazione al Consiglio. In tal caso la Camera di Commercio subentra in tutti i rapporti dell'Azienda ad esclusione di quelli relativi al personale.

ARTICOLO 15

(MODIFICAZIONI DELLO STATUTO)

Le modifiche dello Statuto dell'Azienda sono deliberate con provvedimento della Giunta camerale.

Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda potrà sottoporre alla Giunta camerale la richiesta di modifica dello statuto precisandone i motivi.

ARTICOLO 16

(REGOLAMENTO DI ESECUZIONE)

Con propria delibera il Consiglio di Amministrazione adotta il regolamento di esecuzione del presente Statuto, che disciplina le procedure per il funzionamento dell'Azienda e per l'esecuzione degli atti amministrativi.

ARTICOLO 17

(FONDO DI DOTAZIONE)

Il fondo di dotazione dell'Azienda può essere costituito da somme in denaro o beni mobili, esclusi i titoli che non siano garantiti dallo Stato.

Il fondo è costituito dalla Camera di Commercio.

I beni mobili, nell'inventario dell'Azienda, costituiscono sezione staccata dell'inventario della Camera di Commercio.



PromolImpresa Borsa Merci

AZIENDA SPECIALE
Camera di Commercio Mantova

ARTICOLO 18

(NORMA TRANSITORIA)

Il presente Statuto entra in vigore dal giorno 16 febbraio 2019.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del C.C. e le norme speciali concernenti le Aziende Speciali della Camere di Commercio, con particolare riferimento al Titolo X del D.P.R. n° 254/2005.